

Direttive sul quadriennio di formazione continua

1. Introduzione

Nel 2015 è entrata in vigore la legge sulla formazione continua dei docenti che ha sostituito, modificandola, la legge concernente l'aggiornamento dei docenti del 1990.

La formazione continua è un diritto ma anche un dovere del docente e in caso di inadempienza il Dipartimento dà la possibilità di recuperare entro un termine prestabilito; in caso di ulteriore inosservanza della legge il Dipartimento, tramite le Sezioni di riferimento potrà dare delle sanzioni, così come previsto dall'art. 32 della LORD.

Tra le modifiche apportate dalla revisione del testo di legge vi è l'introduzione di un quantitativo minimo di 8 giornate di formazione continua che i docenti sono tenuti a svolgere sull'arco di quattro anni.

La legge chiede ai docenti di stilare a fine quadriennio un rapporto sulle attività svolte di formazione continua, come pure sulle loro aspettative future.

Lo stesso principio si applica anche ai direttori.

2. Applicazione e computo del quadriennio

- Per il computo del quadriennio fa stato la data di inizio dell'incarico regolare.
- Per i docenti incaricati regolarmente prima o a partire dal 2015 il quadriennio è iniziato nel 2015.
- I docenti con un incarico limitato da inizio anno non sono tenuti a svolgere attività di formazione continua nel quantitativo minimo.
- I docenti che beneficiano della trasformazione della supplenza in incarico limitato dopo le 17 settimane, non devono sottostare all'obbligo di formazione per quell'anno scolastico (di 2 giornate).
- Non si applica ai docenti in abilitazione o che hanno seguito un CAS riconosciuto nel quadriennio di riferimento. Nel caso di un'abilitazione sovrapposta su due quadrienni, le 8 giornate sono suddivise in modo proporzionale in accordo con le rispettive Sezioni.
- In alcuni casi è possibile posticipare la fine del quadriennio, con l'accordo del Capo sezione di riferimento:
 - congedo non pagato totale per tutto l'anno scolastico;
 - congedo pagato di maternità dall'inizio dell'anno seguito da un congedo non pagato totale fino al termine dell'anno scolastico;
 - malattia dall'inizio dell'anno scolastico prima di un congedo pagato di maternità seguito da un congedo non pagato totale fino al termine dell'anno scolastico;
 - altri casi devono essere autorizzati dal Capo sezione.
- La Sezione Amministrativa del DECS per posticipare la fine del quadriennio chiede l'autorizzazione ai Capi sezione alla fine di ogni anno scolastico.

3. Rapporto di fine quadriennio

- Per i docenti che lavorano nella Divisione della formazione professionale (DFP) il rapporto è redatto all'indirizzo del direttore d'istituto della sede di servizio dell'anno scolastico appena concluso.
- Il rapporto deve essere consegnato entro la fine del mese di settembre.
- Il rapporto (su richiesta del docente, del direttore o delle persone di riferimento citate sopra) può essere oggetto di un colloquio e può coinvolgere l'esperto di materia e/o il consulente, oppure il Capo sezione.

- I contenuti del colloquio sono riassunti in un breve rendiconto redatto dal direttore all'indirizzo della Sezione dell'insegnamento competente.
- In termini retrospettivi il rapporto espone:
 - una sintesi del percorso di formazione continua effettuato nel corso degli ultimi quattro anni, che elenca le attività svolte (obbligatorie, facoltative, auto-formazione se ritenuto necessario);
 - la distribuzione delle attività svolte rispetto agli 'ambiti pedagogici-didattici-metodologici', 'disciplinari' e di 'sviluppo personale e sociale' (<https://www4.ti.ch/decs/formazione-continua-docenti/pianificazione/indirizzi/>);
 - una valutazione della qualità delle attività di formazione effettuate, rispettivamente del loro influsso/ricadute sulla pratica professionale del docente;
 - (se necessario) giustifica/spiega il non raggiungimento del quantitativo minimo.
- In termini prospettivi il rapporto:
 - indica gli attuali bisogni in termini di formazione;
 - espone una sintesi delle intenzioni del docente in ambito formativo per i prossimi quattro anni;
 - elenca le attività di formazione in corso che continueranno nel nuovo ciclo formativo di quattro anni.

4. Verifiche sul raggiungimento del quantitativo minimo e sulle misure previste in caso di non raggiungimento del quantitativo minimo

- Il direttore della sede di servizio verifica il raggiungimento del quantitativo minimo.
- Entro, al più tardi fine marzo, prima della scadenza del quadriennio, il direttore della sede di servizio invia a ogni docente la scheda con i corsi di aggiornamento frequentati e li invita a verificarla.
- Il direttore, tramite uno scritto, invita i docenti che non hanno ancora raggiunto il quantitativo minimo a colmare le lacune in tempo utile. Una copia dello scritto sarà inviato alla Sezione di riferimento.
- La Sezione di riferimento invierà un richiamo ai docenti che non avranno raggiunto il quantitativo minimo per tempo.
- Le giornate di formazione continua mancanti dovranno essere completate entro la fine dell'anno scolastico successivo.